

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5554

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, MISTRELLO DESTRO, ARACU, BARANI, BELCASTRO, BERNARDO, BIANCOFIORE, BONIVER, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, FOGLIARDI, GALATI, GIRLANDA, GOLFO, GOTTARDO, LAMORTE, LEHNER, LISI, MARROCU, MASTROMAURO, NIZZI, PIANETTA, PUGLIESE, RAISI, RAZZI, SANGA, SPOSETTI, STANCA, VALDUCCI, VELLA, VENTUCCI, MISEROTTI, SANTORI

Introduzione dell'articolo 115-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari

Presentata il 31 ottobre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di semplificare il linguaggio e la forma dei contratti e dei documenti informativi bancari, rendendoli più comprensibili e maggiormente accessibili. A tal fine il presente provvedimento individua una serie di prescrizioni che gli istituti bancari dovranno osservare per la riformulazione e per la semplificazione del linguaggio nonché dell'impostazione grafica dei suddetti documenti.

Recenti analisi condotte da associazioni di tutela dei diritti dei consumatori hanno messo in evidenza forti elementi di criticità nei documenti messi a disposizione del cliente, in sede di stipula dei contratti bancari, da parte dei principali istituti di credito; fra questi si annovera

il problema del linguaggio utilizzato, spesso criptico e connotato da un elevato tasso di tecnicismo, che rende tali contratti accessibili solo a pochi.

Un altro profilo di criticità è stato riscontrato nella veste grafica e nell'impaginazione: in particolare, le dimensioni ridotte del carattere di scrittura utilizzato nonché la mancata evidenziazione delle parti più significative sulle quali richiamare l'attenzione del cliente rendono tali testi di non agevole leggibilità.

Già il 29 luglio 2009 la Banca d'Italia era intervenuta sull'argomento adottando il provvedimento recante « Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti »,

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, il cui allegato 1 recava le linee guida per la redazione dei documenti di trasparenza.

Si è quindi deciso di intervenire con un apposito provvedimento legislativo, che individua nella semplicità sintattica e nella chiarezza lessicale i criteri fondamentali per la redazione dei suddetti documenti.

In particolare, la proposta di legge ha previsto l'inserimento di un glossario o di una legenda per illustrare il significato dei termini tecnici più importanti e ricorrenti, delle sigle e delle abbreviazioni. Al fine di garantire una maggiore leggibilità, sono

state dettate apposite prescrizioni sulla struttura, sulle dimensioni del carattere di scrittura e sull'utilizzo dei diversi stili per mettere in evidenza le parti più importanti. È stato altresì prescritto l'obbligo, in capo all'intermediario finanziario, di indicare dettagliatamente nella proposta contrattuale tutti i servizi offerti, in modo da consentire al cliente di conoscerne il contenuto e decidere consapevolmente di accettarli o meno. Infine, è stata sanzionata con la nullità del contratto l'inosservanza alle prescrizioni dettate dal presente provvedimento, al quale le banche devono conformarsi entro il termine di nove mesi dalla sua entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 115-*bis*. — (*Criteri per la redazione dei contratti bancari e dei documenti informativi*). — 1. I contratti e i documenti informativi bancari devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice ed un lessico di uso comune.

2. La terminologia utilizzata non deve essere connotata da espressioni ad elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.

3. Ciascuna clausola reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tal fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato devono consentire una lettura agevole.

4. Le clausole che recano condizioni più onerose per il cliente o che riconoscono diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.

5. I contratti e i documenti informativi bancari devono specificare in modo dettagliato tutti i servizi oggetto della proposta contrattuale dell'intermediario.

6. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo è sanzionata con la nullità del contratto bancario ».

2. Al comma 2 dell'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: « Ai contratti di credito si applicano » sono inserite le seguenti: « l'articolo 115-*bis*, ».

ART. 2.

1. Le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 115-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

